

Affidamento in Prova: Lavoro Stabile Non è Indispensabile

Data pubblicazione: 02/09/2026

Autore: Giuseppe Daloiso

Contenuto

La Cassazione chiarisce: un lavoro stabile non è condizione indispensabile per l'affidamento in prova. Valgono anche volontariato e attività di pubblica utilità.

Affidamento in Prova: Il Caso del Condannato per Stupefacenti

Un recente caso giudiziario ha riaperto il dibattito sui requisiti per l'ottenimento dell'affidamento in prova al servizio sociale. Un condannato per reati in materia di stupefacenti si è visto negare tale misura alternativa alla detenzione dal Tribunale di Sorveglianza. La decisione si basava principalmente sui precedenti penali dell'individuo e, in particolare, sull'assenza di un'attività lavorativa stabile. Questa circostanza ha sollevato una questione fondamentale: è davvero indispensabile possedere un impiego fisso per accedere ai percorsi di reinserimento previsti dal nostro ordinamento penitenziario?

L'Affidamento in Prova: Cos'è e le Nuove Prospettive Normative

L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 della Legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione. Permette al condannato di espiare la pena al di fuori dell'istituto carcerario, seguendo un programma di prescrizioni e sotto la supervisione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). La sua concessione è subordinata alla valutazione del giudice circa l'idoneità del percorso proposto a

rieducare il condannato e a prevenire la commissione di nuovi reati. Ordinariamente, si applica a pene detentive non superiori a tre anni. Un punto cruciale, spesso sottovalutato, è la modifica introdotta nel 2024 dall'art. 47, comma 2-bis. Questa norma stabilisce espressamente che, qualora il condannato non possa offrire occasioni di reinserimento tramite lavoro autonomo o dipendente, può essere ammesso a un idoneo servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità non remunerata. Questo chiarisce che la mancanza di un lavoro stabile non preclude automaticamente l'accesso all'affidamento in prova. È importante non confondere questa misura con la 'messa alla prova', che interviene prima della condanna definitiva e mira all'estinzione del reato, mentre l'affidamento in prova segue la condanna e riguarda l'esecuzione della pena.

La Cassazione Riforma: Non Solo Lavoro, ma Percorso di Recupero Concreto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31598/2026, ha fornito un chiarimento fondamentale, annullando con rinvio la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La Suprema Corte ha ribadito che la stabilità lavorativa, pur essendo un elemento positivo e auspicabile, non può essere considerata una condizione indispensabile e automatica per l'ottenimento dell'affidamento in prova. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione del Tribunale non può limitarsi al mero passato del condannato o alla sua situazione occupazionale pregressa. È invece imprescindibile considerare la condotta attuale, il concreto percorso di recupero intrapreso e la serietà dell'impegno nel reinserimento sociale. Attività come il volontariato o i lavori di pubblica utilità, se dimostrano un serio e tangibile percorso di reintegrazione, possono assumere un rilievo pari, se non superiore in determinate circostanze, a quello di un lavoro dipendente o autonomo. Questo principio rafforza l'orientamento volto a privilegiare la valutazione complessiva della personalità del condannato e della sua effettiva volontà di riabilitazione, andando oltre un'interpretazione meramente formale dei requisiti.